

Articolo 06. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.

1. - E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera. In particolare:

- a) l'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato/a tesserato/a come straniero/a, conserverà la qualifica di straniero/a sino al termine della stagione sportiva.
- b) è fatto salvo lo status di italiano acquisito in data antecedente al 30 Giugno 2001 da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile secondo la precedente normativa.

2. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.

3. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.

4. - Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di soggiorno degli atleti extracomunitari, sono enunciate nelle Circolari del C.O.N.I., pubblicate sul sito federale (http://www.fitet.org/comunicati_ufficiali).

5. - Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e, comunitari/ie e/o extracomunitari/ie, va richiesto, con pratica a parte, e non comprensiva di atleti/e da tesserare come "italiani/e", direttamente alla Segreteria Generale **esclusivamente a mezzo raccomandata R.R.**, completa della seguente documentazione in originale:

- a) **domanda di tesseramento;**
- b) **fotocopia autenticata documento di identità** (questo documento è richiesto solo al primo tesseramento in Italia e tutte le volte che, dopo essere stato interrotto, viene ripresentato in F.I.Te.T.);
- c) **permesso o carta di soggiorno** (come richiesto dalle competenti autorità);
- d) **tassa di tesseramento (stabilita dal Consiglio Federale);**
- e) **dichiarazione del presidente della società che i dati e i documenti inviati sono autentici e conformi agli originali;**
- f) **il tesseramento, completo della documentazione richiesta, deve essere inoltrato alla Federazione Italiana Tennistavolo, (fa fede il timbro postale della raccomandata R.R.), entro la data stabilita dal Consiglio Federale, i tesseramenti spediti oltre tale data non saranno presi in considerazione.**

In mancanza di uno dei punti precedenti la pratica non potrà essere presa in considerazione, e sarà restituita alla società richiedente.

6. - Il tesseramento degli/le atleti/e **stranieri/e extracomunitari/e**, riservato alle società di serie A/1 e A/2 maschile e femminile, (nei limiti imposti dal C.O.N.I.), in possesso del permesso di soggiorno di qualsiasi natura, è regolamentato nella quantità, dagli articoli delle norme specifiche per la serie A/1 e serie A/2 maschile e femminile. Tutti/e gli/le atleti/e **extracomunitari/e** che saranno utilizzati/e nei campionati di serie A/1 e A/2 maschile e femminile, in possesso di permesso di soggiorno di qualunque natura, saranno inseriti nella quota stabilita dal C.O.N.I.

7 - L'atleta straniero/a e l'atleta italiano/a, con o senza "doppia cittadinanza", che siano tesserati/e in Italia, possono partecipare all'attività a squadre della

Federazione Italiana Tennistavolo, a condizione che non abbiano svolto attività a squadre all'estero, dopo la data di tesseramento in Italia. E' consentita, invece, all'atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione all'attività di rappresentative nazionali del Paese di cui possiede la cittadinanza. Tutti i divieti di cui al presente comma cessano con la scadenza del vincolo contratto con il tesseramento in Italia. Detti atleti/e, se impiegati/e anche in un solo incontro di un qualsiasi campionato a squadre italiano non possono svolgere, nella medesima stagione sportiva, alcun campionato a squadre all'estero.

8 - Per aver titolo a partecipare a qualunque campionato a squadre di serie nazionale, gli/le atleti/e stranieri/e, comunitari/ie o extracomunitari/ie, devono essere tesserati/e entro la data stabilita dalle norme specifiche di ciascun campionato.

Ogni squadra che partecipa ai Campionati Regionali, può schierare un atleta straniero "Comunitario" oppure uno "Extracomunitario" purché, quest'ultimo, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non "sportiva". Per avere titolo a partecipare deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente in cui scendono in campo, ma non può essere schierato, nella stessa stagione agonistica, in nessun altro Campionato di serie Regionale o di serie Nazionale.

La tassa di tesseramento per gli/le atleti/i stranieri/e che giocano nei Campionati Regionali, è quella prevista dalla tabella tasse federali per gli/le atleti/e senior italiani.

9 - Gli/le atleti/e dei settori Allievi, Ragazzi e Giovanissimi, di nazionalità straniera comunitaria o extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva (atleti/e extracomunitari/e), possono essere tesserati/e esibendo la documentazione richiesta per gli/le atleti/e con permesso di soggiorno di natura non sportiva. Per questi/e atleti/e la tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani dei rispettivi settori. Tali atleti/ possono partecipare a qualunque attività nazionale e regionale (squadre e individuale).

10 - Gli/le atleti/e del settore Juniores di nazionalità straniera comunitaria o extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva (atleti/e extracomunitari/ie), possono essere tesserati/e esibendo la documentazione richiesta per gli/le atleti/e con permesso di soggiorno di natura non sportiva. Qualora trattasi di primo tesseramento le/gli atlete/i del settore juniores devono presentare un documento che certifichi la residenza in Italia da almeno ventiquattro mesi. Per questi/e atleti/e la tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani del settore juniores. Tali atleti/ possono partecipare a qualunque attività nazionale e regionale (squadre e individuale).

11. - Alla conclusione del tesseramento dei settori giovanili, descritti ai commi 9 e 10 del presente articolo, le/gli atlete/i saranno considerati stranieri e potranno svolgere solamente l'attività a loro riservata e rappresentata nei Regolamenti in vigore.